



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa**  
**Consiglio permanente**

PC.DEC/1052  
15 November 2012

ITALIAN  
Original: ENGLISH

---

**930<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale PC N.930, punto 4 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.1052**  
**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE**

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

prende atto dei proposti emendamenti alle Norme per il personale, distribuiti dal Segretariato il 4 settembre 2012 (SEC.GAL/163/12),

approva gli acclusi emendamenti apportati ai Regolamenti 9.01 (Condotta scorretta passibile di azione disciplinare), 9.02 (Giusto processo e tutela contro le ritorsioni), 9.04 (Misure disciplinari) e l'inclusione nello Statuto del personale dell'OSCE dei nuovi Regolamenti 9.03 (Linee d'azione da adottare dopo la risposta data agli addebiti), 9.05 (Congedo amministrativo in attesa di inchiesta e di procedura disciplinare), 9.06 (Comitato disciplinare) e 9.07 (Applicazione ai Capi missione).

## EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p><b>Regolamento 9.01</b> <b>Condotta scorretta passibile di azione disciplinare</b></p> <p>Il mancato adempimento da parte di un membro del personale/della missione di un obbligo previsto dal presente Statuto, dal Regolamento del personale, dal Codice di condotta dell'OSCE o di altra pertinente disposizione amministrativa può rappresentare condotta scorretta passibile di un'azione disciplinare.</p>	<p><b>Regolamento 9.01</b> <b>Condotta scorretta passibile di azione disciplinare</b></p> <p>Il mancato rispetto di un obbligo previsto dal presente Statuto, dal Regolamento del personale, dal Codice di condotta dell'OSCE o da qualsiasi altra pertinente disposizione amministrativa può rappresentare condotta scorretta passibile di un'azione disciplinare.</p>
<p><b>Regolamento 9.02</b> <b>Giusto processo</b></p> <p>Non saranno imposte misure disciplinari a meno che il membro del personale/della missione interessato non abbia ricevuto notifica scritta degli addebiti e non gli sia stata concessa idonea opportunità di rispondere.</p>	<p><b>Regolamento 9.02</b> <b>Giusto processo e tutela contro le ritorsioni</b></p> <p>(a) Non saranno imposte misure disciplinari ai sensi del Regolamento 9.04 o note di biasimo per iscritte ai sensi della Norma 9.03 qualora il membro del personale/della missione interessato non abbia ricevuto notifica scritta degli addebiti e non gli sia stata concessa idonea opportunità di rispondere.</p> <p>(b) Un membro del personale/della missione che presenti in buona fede un rapporto di condotta scorretta o cooperi nell'ambito di una procedura disciplinare ha il diritto di essere tutelato contro le ritorsioni, così come nel caso della sua partecipazione a procedure di verifica e di inchiesta.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE**  
**(cont.)**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO EMENDATO</b>
	<p><b>Regolamento 9.03</b> <b>Linee d'azione da adottare dopo la risposta agli addebiti</b></p> <p>(a) Successivamente alla risposta del membro del personale/della missione agli addebiti ascrittigli e all'inchiesta, ove quest'ultima sia stata svolta, potranno essere adottate le seguenti linee d'azione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) proscioglimento pieno dagli addebiti;</li><li>(ii) proscioglimento parziale dagli addebiti;</li><li>(iii) presentazione del caso al Comitato disciplinare in conformità al Regolamento 9.06, a meno che il membro del personale/della missione non decida di rinunciare per iscritto all'esame del suo caso da parte del Comitato disciplinare;</li><li>(iv) licenziamento in conformità alla Norma 9.04.2.</li></ul> <p>(b) La decisione riguardante l'azione da intraprendere sarà presa dal Segretario generale o dal rispettivo Capo istituzione/missione, in consultazione con il Segretario generale per i membri internazionali del personale/della missione;</p> <p>(c) Il proscioglimento pieno dagli addebiti concluderà l'azione disciplinare e sarà comunicato per iscritto al membro del personale/della missione. Il proscioglimento parziale potrà portare a un'azione disciplinare e/o ad altre azioni amministrative che potranno</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE**  
**(cont.)**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO EMENDATO</b>
	<p>essere adottate a seconda del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) invio di una nota di biasimo in conformità alla Norma 9.03.1;</li><li>(ii) recupero parziale o integrale delle perdite finanziarie in conformità al Regolamento 2.05;</li><li>(iii) indicazione delle questioni relative al rendimento sul lavoro nella valutazione del rendimento, in conformità al Regolamento 3.10.</li></ul>
<p><b>Regolamento 9.03</b> <b>Misure disciplinari</b></p> <p>(a) Il Segretario generale o il capo istituzione/missione competente adotterà la misura disciplinare adeguata in relazione alla procedura disciplinare stabilita conformemente al Regolamento del personale.</p> <p>(b) Le misure disciplinari prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) nota di biasimo scritta;</li><li>(ii) nota di biasimo scritta con trasferimento ad altro posto dello stesso livello presso la stessa sede di servizio o in diversa sede di servizio nell'area della missione;</li><li>(iii) sospensione senza retribuzione per un periodo non superiore a due settimane;</li></ul>	<p><b>Regolamento 9.04</b> <b>Misure disciplinari</b></p> <p>(a) Le misure disciplinari che potranno essere imposte ai membri a contratto del personale/delle missioni in conformità alla procedura descritta nel presente Articolo prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) nota di biasimo scritta;</li><li>(ii) nota di biasimo scritta con trasferimento ad altro posto dello stesso livello presso la stessa sede di servizio o in diversa sede di servizio nell'area della missione;</li><li>(iii) sospensione senza retribuzione per un periodo non superiore a un mese;</li><li>(iv) dilazione dell'aumento successivo per un periodo non superiore a dodici mesi;</li></ul>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE  
(cont.)**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO EMENDATO</b>
<p>(iv) per membri del personale/delle missioni OSCE aventi diritto ad aumenti salariali, la dilazione dell'aumento successivo per un periodo non superiore a dodici mesi;</p> <p>(v) per membri del personale/delle missioni OSCE aventi diritto ad aumenti salariali, retrocessione di un livello nella relativa tabella degli stipendi;</p> <p>(vi) per membri del personale/delle missioni OSCE di grado superiore, declassamento, vale a dire, retrocessione personale nel loro posto;</p> <p>(vii) trasferimento ad altro posto di livello inferiore, nella stessa sede di servizio o in altra sede di servizio nell'area della missione;</p> <p>(viii) cessazione dal servizio con o senza preavviso o relativa compensazione;</p> <p>(ix) licenziamento in tronco.</p>	<p>(v) retrocessione di uno o più livelli nella relativa tabella degli stipendi;</p> <p>(vi) declassamento, vale a dire retrocessione nell'ambito dello stesso posto;</p> <p>(vii) trasferimento ad altro posto di livello inferiore, nella stessa sede di servizio o in altra sede di servizio nell'area della missione;</p> <p>(viii) cessazione dal servizio con o senza preavviso o relativa compensazione;</p> <p>(ix) licenziamento.</p> <p>(b) Le misure disciplinari eventualmente imposte ai membri a distacco del personale/delle missioni in conformità alla procedura descritta nel presente Articolo saranno le seguenti:</p> <p>(i) nota di biasimo scritta;</p> <p>(ii) nota di biasimo scritta con trasferimento ad altro posto della stessa categoria presso la stessa sede di servizio o in diversa sede di servizio nell'area della missione;</p> <p>(iii) sospensione senza pagamento dell'Indennità di vitto e alloggio per un periodo specificato non superiore a un mese o della sua metà per un periodo non superiore a due mesi;</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE  
(cont.)**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO EMENDATO</b>
	<p>(iv) declassamento, vale a dire retrocessione nell'ambito dello stesso posto;</p> <p>(v) trasferimento ad altro posto di livello inferiore, nella stessa sede di servizio o in altra sede di servizio nell'area della missione</p> <p>(vi) cessazione dal servizio con o senza preavviso o pagamento dell'Indennità di vitto e alloggio o relativa compensazione;</p> <p>(vii) licenziamento.</p>
<p><b>Regolamento 9.03</b> <b>Misure disciplinari</b></p> <p>(c) Durante l'inchiesta e fino a conclusione della procedura disciplinare, il Segretario generale o il rispettivo capo istituzione/missione potrà sospendere dal servizio il membro del personale/della missione con o senza retribuzione.</p> <p>(d) Qualora siano previsti la sospensione dal servizio, il trasferimento ad altro posto o la cessazione dal servizio di un membro internazionale del personale/della missione a tempo determinato, la decisione dovrà essere presa in consultazione con il Segretario generale. Inoltre, nel caso di un membro del personale/della missione distaccato, il paese che ha effettuato il distacco dovrà essere previamente informato della decisione.</p>	<p><b>Regolamento 9.05</b> <b>Congedo amministrativo in attesa di inchiesta e di procedura disciplinare</b></p> <p>(a) In attesa o nel corso di un'inchiesta e in attesa della conclusione o nel corso della procedura disciplinare, il Segretario generale o il rispettivo capo istituzione/missione potrà collocare il membro del personale/della missione in congedo amministrativo con o senza pagamento del salario e dell'Indennità di vitto e alloggio.</p> <p>(b) La collocazione in congedo amministrativo senza retribuzione di membri internazionali del personale/della missione sarà effettuata in consultazione con il Segretario generale. Nel caso di funzionari OSCE distaccati, il paese che ha effettuato il distacco dovrà essere previamente informato della decisione.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE  
(cont.)**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO EMENDATO</b>
<p><b>Norma 9.03.4</b> <b>Comitato disciplinare/Comitato d'inchiesta</b></p> <p>(a) Al membro del personale/della missione a tempo determinato non sarà imposta alcuna misura disciplinare fino alla conclusione di indagini approfondite da parte di un Comitato disciplinare, o da parte di un Comitato d'inchiesta in relazione a presunte violazioni dell'Articolo 6 del Codice di condotta, salvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) nel caso di licenziamento in tronco;</li> <li>(ii) nel caso di membri del personale/delle missioni a breve termine il cui periodo di servizio presso l'OSCE risulti inferiore a sei mesi;</li> <li>(iii) nel caso in cui il membro del personale/della missione abbia rinunciato per iscritto al suo diritto di deferire il caso al Comitato disciplinare.</li> </ul> <p>(b) Qualora il caso non venga deferito a un Comitato disciplinare o a un Comitato d'inchiesta, la decisione sarà adottata dal Segretario generale o dal rispettivo capo istituzione/missione in base agli elementi raccolti e dopo che il membro del personale/della missione interessato abbia ricevuto notifica degli addebiti a suo carico e gli sia stata concessa l'opportunità di presentare la sua versione dei fatti.</p> <p>(c) Ad avvenuta ricezione della risposta alla notifica degli addebiti conformemente alla Norma 9.02.1 (b), il Segretario generale o il</p>	<p><b>Regolamento 9.06</b> <b>Comitato disciplinare</b></p> <p>(a) Al membro del personale/della missione a tempo determinato non sarà imposta alcuna misura disciplinare fino alla disamina del caso da parte di un Comitato disciplinare, salvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) nel caso di licenziamento;</li> <li>(ii) nel caso in cui il membro del personale/della missione abbia rinunciato per iscritto al suo diritto di deferire il caso al Comitato disciplinare.</li> </ul> <p>(b) Qualora il caso non venga deferito a un Comitato disciplinare ai sensi del presente Regolamento la decisione sarà adottata dal Segretario generale o dal rispettivo capo istituzione/missione, in consultazione con il Segretario generale nel caso di membri internazionali del personale/della missione, in base agli elementi raccolti e dopo che il membro del personale/della missione interessato abbia ricevuto notifica scritta degli addebiti a suo carico e gli sia stata concessa l'opportunità di presentare la sua versione dei fatti, in conformità al Regolamento 9.02.</p> <p>(c) Nel caso in cui il membro interessato del personale/della missione rinunci al diritto di far esaminare il suo caso dal Comitato disciplinare, il membro del personale/della missione sarà informato della misura disciplinare che il Segretario generale o il capo istituzione/missione intende imporre, in consultazione con il Segretario generale nel caso di membri internazionali del personale/della missione. La notifica sarà</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE  
(cont.)**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO EMENDATO</b>
capo istituzione/missione deciderà entro 30 giorni se adottare una misura disciplinare o deferire il caso a un Comitato disciplinare o a un Comitato d'inchiesta.	effettuata ad avvenuta ricezione della risposta agli addebiti e alla successiva rinuncia. Qualora il membro del personale/della missione accetti la misura disciplinare imposta, il diritto di ricorso contro detta misura disciplinare decadrà.
	<p><b>Regolamento 9.07</b> <b>Applicazione ai Capi missione</b></p> <p>Gli addebiti di condotta scorretta a carico di capi missione potranno essere presentati per iscritto al Segretario generale. Le disposizioni del presente Articolo si applicano <i>mutatis mutandis</i> e i rapporti di condotta scorretta saranno presentati al Segretario generale ai fini di una sua decisione finale in consultazione con la Presidenza.</p>